

Scheda 2 - Libera circolazione delle persone**Procedura di infrazione n. 2012/4128 – ex art. 258 del TFUE****"Formazione delle squadre di pallacanestro nelle competizioni professionistiche"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** PCM - Ufficio per lo sport**Violazione**

La Commissione europea ritiene violato l'art. 45 del Trattato TFUE, che sancisce il principio della libera circolazione dei lavoratori, che siano cittadini di qualsiasi Stato dell'Unione europea, in ogni altro Stato della stessa. Detto principio implica che, all'interno di uno Stato UE, le condizioni di lavoro (comprese quelle di accesso al lavoro stesso), offerte ai lavoratori migranti da altri Stati UE, non debbano essere, in linea di principio, meno favorevoli di quelle garantite ai lavoratori "domestici". Diversamente, i primi sarebbero meno "liberi" di lavorare in quello stesso Stato, di quanto non lo siano i lavoratori che ne abbiano la cittadinanza. Sarebbe violato, altresì, il Reg. 492/2011, che regola in maniera più specifica lo stesso principio. In Italia, la Federazione italiana di pallacanestro (c.d. FIP) ha stabilito che possano partecipare, ai campionati di serie A organizzati dalla stessa FIP per tale specialità sportiva, solo le squadre formate da 10, ovvero 11 o 12 giocatori dei quali 5 siano "formati sul posto". In proposito, si precisa che può qualificarsi "giocatore formato sul posto", in base alle norme FIP, solo il giocatore cittadino italiano, o di un altro Stato UE, il quale abbia preso parte alle attività federali giovanili della FIP per un totale di 4 stagioni almeno. Le regole in questione, per la Commissione, favorirebbero i giocatori di nazionalità italiana, a discapito di quelli "transfrontalieri". Infatti, un cittadino di altri Stati UE dovrebbe, per poter in seguito giocare negli incontri di pallacanestro di serie A organizzati dalla FIP, trasferirsi in Italia non più tardi dei 15 anni di età, onde partecipare alle attività federali giovanili della stessa FIP almeno per 4 stagioni (vedi sopra), atteso che tali attività sono accessibili solo ai giovani fino ai 19 anni. Quindi, i cittadini italiani avrebbero maggiori possibilità, rispetto ai transfrontalieri, di partecipare a tali attività giovanili FIP e, di conseguenza, maggiori possibilità di ingaggio nelle competizioni di pallacanestro di serie A. Verrebbe pertanto violato, sotto tale rispetto, il principio della "libera circolazione dei lavoratori". In ogni caso, le violazioni alle "libertà" riconosciute dai Trattati sono ammissibili, ove risultino "necessarie" al soddisfacimento di istanze di rilevanza "generale", sempre che queste ultime non possano essere perseguite con mezzi alternativi e che la violazione sia contenuta entro i limiti strettamente confacenti al raggiungimento della divisata finalità. Ora, la Commissione condivide con l'Italia, in primo luogo, l'assunto che l'obbligo imposto alle società sportive, di assumere per le partite un certo numero di atleti "formati sul campo" (in prevalenza "domestici"), soddisferebbe l'esigenza, di indubbia rilevanza pubblica, di incoraggiare alla pratica sportiva i giovani del paese. Eccepisce, tuttavia, che: 1) detto scopo potrebbe essere ugualmente conseguito, anziché con l'istituzione di quote "riservate", mediante l'accollo allo Stato dell'obbligo di rifondere le società sportive delle spese da esse sostenute per la formazione giovanile; 2) sia l'entità della quota di giocatori "formati sul campo" - che obbligatoriamente deve essere reclutata dalle squadre che vogliono disputare i campionati di serie A (fino al 50% nelle squadre con 10 giocatori) - sia i rigidi requisiti richiesti per qualificarsi giocatore "formato sul campo", costituirebbero misure eccessive rispetto al raggiungimento del già menzionato scopo di incentivare lo sport presso i giovani.

Stato della Procedura

Il 16 aprile 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Libera circolazione delle persone**Procedura di infrazione n. 2011/4146 – ex art. 258 del TFUE**

“Giocatori formati nei vivai nazionali che devono comporre le squadre di pallanuoto in acqua in occasione delle competizioni nazionali”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: PCM - Ufficio per lo sport

Violazione

La Commissione europea rileva l'incompatibilità, con l'art. 45 del Trattato TFUE e con l'art. 4 del Regolamento 492/2011, della disciplina italiana che regola la partecipazione, alle gare di pallanuoto a livello professionale, di atleti appartenenti ad altri Stati dell'Unione europea. La normativa nazionale censurata, che è contenuta nel Regolamento della Federazione italiana Nuoto (FIN), è entrata in vigore dalla stagione 2012/2013. Si precisa che detta disciplina è stata modificata dopo la notifica, nell'ambito della presente procedura, di una “messa in mora” con la quale si contestava la normativa precedente, in quanto avrebbe penalizzato gli atleti aventi la cittadinanza di Stati UE diversi dall'Italia. Tuttavia, la Commissione ritiene che anche a seguito di detta modifica, sopravvivano comunque delle discriminazioni nei confronti degli atleti “transfrontalieri”. Precisamente, il Regolamento FIN dispone che, per un incontro di pallanuoto in Italia, i giocatori non possano essere più di 13, di cui 7 presenti contemporaneamente in acqua. Di questi ultimi, debbono essere stati “formati nei vivai italiani”, necessariamente, dai 5 ai 6 giocatori, a seconda dei livelli di competizione. Pertanto, gli atleti non formati in Italia sono ammessi a partecipare, agli incontri di pallanuoto, in numero davvero esiguo. Ora, se è indubbio che i giocatori “formati nei vivai italiani” possono essere di nazionalità sia italiana che di altri Stati dell'Unione, è tuttavia evidente che la categoria includerà, soprattutto, atleti italiani, in quanto è più facile che ad essersi formato in Italia sia un cittadino italiano piuttosto che uno estero. Quindi, nel caso di specie ricorrerebbe comunque una discriminazione – non diretta, cioè espressamente basata sulla nazionalità, ma surrettizia ed indiretta – ai danni degli atleti che risultino cittadini di altri Stati unionali. Al riguardo, la Commissione osserva che una tale disciplina contraddice, innanzitutto, il predetto art. 45 del TFUE relativo alla “libera circolazione dei lavoratori” in tutta la UE, il quale impone che le condizioni di lavoro dei cittadini di Stati UE (comprese le condizioni di “accesso” al lavoro), previste all'interno di un diverso Stato UE ospitante, debbono essere le stesse garantite ai lavoratori interni. Verrebbe contraddetto, altresì, anche il suddetto art. 4 del Reg. 492/2011, che ribadendo il principio di cui sopra, con riferimento specifico ai lavoratori del settore sportivo, sancisce l'illegittimità dei regolamenti delle associazioni sportive che, come quello di cui è causa, limitino il diritto dei cittadini di altri Stati membri di partecipare, come professionisti, a incontri sportivi. A sostegno delle sue norme, l'Italia ha addotto che anche l'art. 45 TFUE in oggetto – nel caso, in cui il rispetto del principio stesso della “libera circolazione dei lavoratori” comportasse una lesione di esigenze imperative di ordine generale – ammette che il medesimo principio subisca delle deroghe. Al riguardo, l'esigenza generale che verrebbe tutelata, con l'obbligo di impegnare nelle competizioni un preponderante numero di atleti formati in Italia, sarebbe rappresentata dalla possibilità di offrire, a tali sportivi, l'opportunità di esercitarsi maggiormente e migliorare, così, le loro prestazioni. Sul punto, la Commissione ha negato che tale interesse possa qualificarsi come “esigenza imperativa generale”.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/4215	Iscrizione all'albo professionale di avvocati in possesso di qualifiche professionali ottenute in un altro Stato membro (avvocati stabiliti)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2013/4212	Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2011/2026	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	MMC	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2013/4215 – ex art. 258 del TFUE****“Iscrizione all’albo professionale di avvocati (avvocati stabiliti)”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

La Commissione europea ritiene che il trattamento, in Italia, delle richieste di iscrizione presso gli Ordini forensi - presentate da operatori muniti di titoli abilitanti alla professione di avvocato, rilasciati in altri Stati della UE, c.d. “Stati di origine” – contrasti con le Direttive 98/5/CE e 2005/36/CE. Le criticità si pongono, in particolare, per i titoli di avvocato rilasciati in Spagna, ove l’avvocatura può essere esercitata dai laureati in giurisprudenza senza ulteriore qualificazione, mentre in Italia si richiede, all’uopo, anche un tirocinio presso uno studio legale e il superamento di un apposito esame di Stato. Ora, gli ordini forensi italiani rifiutano l’iscrizione automatica di tali titoli esteri, esigendo, per l’iscrizione stessa, requisiti ulteriori come il trascorso esercizio della professione nello Stato conferente il titolo, o l’esistenza di un domicilio professionale nel medesimo Stato. Sul punto, la Commissione ha distinto tre diverse fattispecie. La prima di esse vede un operatore che, conseguito in uno Stato UE il titolo abilitante all’avvocatura ed iscritto lo stesso titolo presso le Autorità dello stesso Stato, chiede di essere iscritto in un altro Stato UE (l’Italia nel caso concreto) con lo stesso titolo rilasciato all’estero e di esercitare sotto lo stesso titolo, senza convertirlo nel corrispondente titolo in vigore nello Stato “ospitante”. In tal caso dovrebbe applicarsi l’art. 3 della Dir. 98/5/CE, per il quale l’operatore ha diritto ad un’iscrizione “automatica” presso lo Stato UE “ospitante. Diverso il caso in cui lo stesso operatore, munito di titolo per l’avvocatura e di iscrizione transfrontalieri, voglia esercitare in un altro Stato UE con il titolo previsto, all’uopo, in quest’ultimo Stato. In tale evenienza, l’operatore deve soddisfare i requisiti non già dell’art. 3, ma dell’art. 10 della predetta Dir. 98/5/CE: deve, quindi, iscriversi con il titolo straniero presso il competente organo dello Stato ospitante (l’Italia nella fattispecie) e, quindi, sotto lo stesso titolo, esercitare effettivamente l’avvocatura, per tre anni, nel secondo Stato. Atteso ciò, lo “Stato ospitante” dovrà, senza pretendere ulteriori requisiti, concedere l’uso del proprio titolo nazionale per l’avvocatura. Ciò, a condizione che i presupposti, cui l’ordinamento dello Stato “di origine” del titolo subordina il rilascio dello stesso (come la frequenza del corso di laurea), siano stati integrati completamente nello stesso Stato. Altrimenti, ricorrerebbe la terza ipotesi indicata dalla Commissione, soggetta alla disciplina del XII Considerando della predetta Dir. 98/5/CE e alla sentenza “Cavallara” (C-311/06): in essa ipotesi ricadono quanti, laureati in giurisprudenza in Italia, si rechino in un altro Stato UE il cui ordinamento consenta l’esercizio dell’Avvocatura in base alla mera laurea, ed in quest’ultimo Stato iscrivano il loro titolo. Quindi, ritornano in Italia per avviare la procedura di cui al predetto art. 10 (iscrizione presso l’organo forense italiano ed esercizio triennale dell’avvocatura). In tale ultima fattispecie, dunque, l’art. 10 non può trovare applicazione, ricorrendo una forma di abuso del diritto UE (utilizzato per mero “shopping” della normativa più favorevole e non per reali esigenze di libera circolazione dei servizi). Ne deriva che lo Stato ospitante può, al riguardo, denegare la concessione del titolo nazionale o subordinarla alla prova degli ulteriori elementi già indicati sopra.

Stato della Procedura

Il 20/11/13 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Si precisa che in data 28 aprile 2016 la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

• Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato. •

Scheda 2 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2013/4212** – ex art. 258 del TFUE

"Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA)"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'art. 64, par. 1, del D.P.R. 5/10/10, n. 207/2010, contrasti con l'art. 56 del Trattato TFUE e con l'art. 16, par. 2, lett. a) della Dir. 2006/123/CE (c.d. Direttiva "servizi"). La materia verte sulle SOA (Società Organismi di Attestazione). Al riguardo, l'art. 52 della Dir. 2004/18/CE impone che gli operatori economici, intenzionati a partecipare ad una procedura di "evidenza pubblica" (con la quale, normalmente, le Amministrazioni individuano gli affidatari delle proprie commesse), presentino requisiti tecnici e finanziari "minimi". La titolarità di detti requisiti è attestata dalle già menzionate SOA. In proposito, il suddetto art. 64, par. 1, del DPR n. 207/2010, stabilisce che dette SOA abbiano la sede legale, necessariamente, in Italia. Ciò confliggerebbe, per la Commissione, con i principi, sanciti dal Trattato TFUE, della "libertà di stabilimento delle imprese" (art. 49 TFUE) e della "libera prestazione dei servizi" (art. 56 TFUE). Il primo di essi, infatti, oltre a sancire la libertà positiva, di un'impresa di qualsiasi Stato UE, di ubicare la sede - o un altro tipo di stabile organizzazione - in qualsiasi altro Stato della stessa Unione, implica anche la libertà negativa, per la stessa impresa, di non localizzare in un determinato Stato UE nessuna di dette stabili strutture. In forza della "libera prestazione dei servizi", poi, si ritiene che le imprese di ciascuno Stato UE abbiano il diritto di prestare i propri servizi in tutti gli altri Stati dell'Unione, anche senza istituire, in essi Stati, nessuna forma di stabilimento. Tali assunti sono ribaditi esplicitamente dall'art. 16, par. 2, lett. a) della Dir. 2006/123/CE, sopra citato. Le Autorità italiane replicano, al riguardo, che: 1) i due principi succitati non potrebbero applicarsi all'attività delle SOA, essendo la stessa qualificabile non in termini di prestazione di un mero servizio economico, ma di esercizio di pubblici poteri (vedi la funzione di "certificazione"): come tale, ai sensi dell'art. 51 del Trattato, non soggiacerebbe né all'art. 49 né all'art. 56 predetti; 2) le Autorità pubbliche italiane - stante la delicatezza della "certificazione" svolta dalle SOA - debbono sottoporre le stesse a penetranti controlli, che verrebbero ostacolati qualora i principali uffici amministrativi delle medesime si trovassero all'estero. Al riguardo la Commissione replica: 1) l'attività delle SOA, pur essendo estrinsecata in occasione dell'espletamento di procedure di evidenza "pubblica", non assurgerebbe essa stessa ad esercizio di potestà pubbliche; 2) l'assoggettamento delle SOA ai controlli della pubblica Autorità, in effetti, corrisponde ad un interesse collettivo e, pertanto, a quelle "esigenze imperative di ordine generale" che lo stesso Trattato TFUE ammette possano giustificare una deroga ai medesimi principi di "libertà" sopra ricordati. Tuttavia, dette deroghe debbono essere, per costante giurisprudenza UE, contenute negli stretti limiti necessari ad assicurare il perseguimento delle predette esigenze generali: a tale riguardo, la Commissione obietta che l'interesse a garantire un adeguato controllo sulle SOA, da parte delle Autorità italiane, potrebbe essere soddisfatto anche se la legge italiana non prescrivesse l'obbligo di ubicare in Italia la sede legale delle stesse. A tal uopo, infatti, sarebbe sufficiente richiedere all'impresa, pur avente la propria sede principale in un altro Stato UE, la produzione dei documenti all'uopo pertinenti.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2011/2026 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea ritiene contrastare - con l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e con l'art. 49 del TFUE - l'art. 37 del Decreto Legge 22/06/12, n. 83 (convertito in L. 07/08/12, n. 134), l'art. 1 bis della Legge Provincia di Trento, n. 4/1998 e, infine, l'art. 19 bis della Legge Provincia di Bolzano, n. 7/2006. Il succitato art. 49 TFUE comporta che le imprese di uno Stato UE possano, in ogni altro Stato della stessa Unione, ubicare una qualsivoglia stabile organizzazione, alle medesime condizioni in cui ciò è consentito alle imprese interne del secondo Stato. L'obbligo, per ogni Stato UE, di applicare una tale uniformità di trattamento, implica di conseguenza che: 1) le Amministrazioni dello stesso Stato, ove vogliano affidare ad un operatore un appalto o una concessione di rilevante valore economico, debbano scegliere tale affidatario mediante una “pubblica gara”. Quest'ultima, infatti, è strutturata in modo da garantire che l'assegnatario del contratto si identifichi nel titolare dell'offerta più conveniente al pubblico interesse, anche se non ha la nazionalità dello stesso Stato UE committente ma quella di un altro Stato UE; 2) i suddetti appalti e concessioni non possano essere automaticamente prorogati, ma, una volta venuti in scadenza, vengano riassegnati mediante una nuova gara pubblica: infatti, con il trascorrere del tempo e il mutamento delle circostanze, il primo affidatario può non essere più portatore dell'opzione più consona al suddetto interesse pubblico. Quanto all'art. 12 della Dir. 2006/123/CE, esso ribadisce l'obbligo di attribuire per pubblica gara i contratti pubblici denominati “concessioni”, aggiungendo che l'affidatario della concessione scaduta non deve conseguire alcun privilegio a seguito della risoluzione del contratto stesso. Per converso, le sopra citate Leggi Provinciali prorogano, di imperio, le concessioni idroelettriche in esse menzionate. Inoltre, la normativa statale di cui al succitato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83, con la quale il legislatore ha modificato il disposto dell'art. 12 del D. Lgs 79/1999, prevede una sostanziale proroga automatica - da una durata minima di 2 anni ad una massima, estensibile fino al 31/12/17 - delle concessioni idriche già scadute alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, nonché di quelle in scadenza dopo tale data. Inoltre, il medesimo art. 12, nel suo attuale tenore come modificato dal succitato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83, obbliga l'eventuale “nuovo” concessionario ad acquistare, da quello “uscente”, il ramo di azienda strumentale all'esercizio dell'impresa idroelettrica oggetto della concessione. Ciò contrasterebbe, secondo la Commissione, con il suddetto art. 12 della Dir. 2006/123/CE, il quale, come sopra già sottolineato, nega al concessionario uscente la possibilità di ottenere un beneficio in ragione dello scioglimento del contratto di concessione stesso.

Stato della Procedura

Il 26 settembre 2013 è stata inviata una messa in mora complementare, ex art. 258 TFUE. Si precisa che il 26/05/2015 e il 15/10/2015 sono state inviate, alla Commissione, due diverse bozze di norma modificativa del censurato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'abrogazione delle norme statuali e provinciali censurate implicherebbe l'annullamento delle attuali concessioni idroelettriche, con elevato rischio di contenziosi con gli attuali affidatari e la conseguente insorgenza di spese legali per l'Amministrazione. Aumento della spesa pubblica.

Salute

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/2125	Cattiva applicazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Valori di arsenico.	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2014/0386	Mancato recepimento della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani.	PM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2014/0287	Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Salute**Procedura di infrazione n. 2014/2125** – ex art. 258 del TFUE.**“Cattiva applicazione della Direttiva 98/83/CE sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute**Violazione**

La Commissione europea ritiene violata la Direttiva 98/83/CE sull'acqua destinata al consumo umano. L'art. 4 della stessa Direttiva impone ad ogni Stato UE di adottare le “misure necessarie” a garantire che tali acque risultino: 1) scevre dalla presenza di microrganismi, parassiti, o altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da porre a rischio la salute umana; 2) conformi ai “requisiti minimi” indicati all'allegato I della medesima Direttiva, parti A e B (parametri “microbiologici” e “chimici”). L'art. 5 stabilisce che detti parametri non possono essere abbassati da norme nazionali dei singoli Stati UE. Per l'art. 8, ogni volta che gli stessi parametri risultino non soddisfatti, lo Stato UE deve subito disporre le “misure” correttive idonee a ripristinare gli stessi, provvedendo, al contempo, ad informare la popolazione interessata dei rischi che l'uso di tali acque comporta per la salute e imponendo, se del caso, divieti o limitazioni a tale uso. Le Autorità debbono poi, con opportuni provvedimenti, aiutare la popolazione a soddisfare, in ogni caso, il suo fabbisogno idrico. L'art. 9, poi, consente ai singoli Stati UE di chiedere, alla Commissione, “deroghe” ai parametri suindicati, sempre nel rispetto della salute umana e ove l'approvvigionamento idrico non possa essere garantito altrimenti. Sono consentiti sino a tre periodi di deroga, ciascuno non eccedente i 3 anni. Nella domanda di “deroga” presentata alla Commissione, lo Stato UE deve addurre tutti gli elementi citati al suddetto art. 9, compresa la descrizione delle azioni correttive che si intendono adottare per il ripristino dei valori richiesti dalla Direttiva, nonché l'indicazione del calendario di tali azioni. Il co. 6° dello stesso art. 9 impone che le Autorità competenti informino la popolazione dell'esistenza e delle condizioni di tali “deroghe”. In Italia, risulterebbe particolarmente critica la non conformità, alle sopra rappresentate prescrizioni, della situazione concernente le acque destinate al consumo umano nel Lazio superiore e nella Toscana inferiore. Dette aree sono state sottoposte ad un regime di “deroga” dal 2004 al 2009. Quindi, con Decisioni del 28/10/2010 e del 22/03/2011, la Commissione ha concesso due ulteriori deroghe - limitatamente ai valori dell'arsenico, del fluoruro e del boro - le quali impongono all'Italia, tuttavia, il rispetto di obblighi concernenti: il rispetto dei parametri standard, e non di quelli in deroga, quanto all'arsenico, fluoruro e boro presenti nelle acque destinate al consumo dei bambini sino ai 3 anni; lo svolgimento di campagne di informazione sui rischi connessi all'uso dell'acqua nelle aree recanti concentrazioni “non a norma” dei suddetti valori chimici; l'attuazione delle azioni correttive di cui all'allegato III della Direttiva in oggetto; la presentazione di relazioni annuali sui progressi compiuti. La Commissione ritiene che l'Italia avrebbe violato non solo gli obblighi imposti dalle predette Decisioni, ma anche le prescrizioni di cui alla succitata Dir. 98/83/CE, in quanto attuate da tali obblighi.

Stato della Procedura

Il 10 luglio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. In data 10/05/2016 è stato inviato alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso la UE, per il successivo inoltro alla Commissione, un rapporto del Ministero dell'Ambiente sulle misure intraprese dalle competenti Autorità nazionali ai fini del superamento della presente procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si ipotizza un possibile aumento della spesa pubblica, connesso all'adozione di misure adeguate di contrasto all'inquinamento dell'acqua.

Scheda 2 – Salute

Procedura di infrazione n. 2014/0386 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani.

L’art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro 17 giugno 2014, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 2 marzo 2015 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 – Salute

Procedura di infrazione n. 2014/0287 – ex art. 258 del TFUE.

“Direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti.

L’art. 9 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 10/04/2014, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 2 marzo 2015 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2012/25/UE mediante Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, del 24 giugno 2014. Il 25 febbraio 2016 la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Trasporti

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2015/0202	Mancato recepimento della Direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2014/4187	Attuazione della Direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2014/2265	Attuazione del Regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile – Accordi preliminari	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2014/2116	Cattiva attuazione della Direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida	PM (Decisione di ricorso)	No	Stadio invariato
Scheda 5 2014/0515	Mancato recepimento della Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2013/2155	Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 7 2013/2122	Violazione della Direttiva 2009/18/CE relativa alle inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo	MM	No	Stadio invariato
Scheda 8 2012/2213	Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	MMC	No	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 9 2007/4609	Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2015/0202 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento nazionale, la Direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione.

Ai sensi dell'art. 7 della medesima Direttiva, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei a dare attuazione alla stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, entro la data del 31 marzo 2015, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione europea, poiché detti provvedimenti attuativi non le sono stati ancora comunicati, ritiene che la Direttiva, di cui si tratta, non sia stata ancora trasposta nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 27/05/2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione nell'ordinamento italiano alla Dir. 2013/54/UE, mediante il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 32. Si precisa che la presente procedura è stata archiviata in data 26 maggio 2016

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2014/4187 - ex art. 258 del TFUE****"Attuazione della Direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

La Commissione europea ritiene non attuate in Italia, di fatto, alcune norme della Direttiva 2009/12/CE sui "diritti aeroportuali", vale a dire sulle tariffe che le imprese, aventi in gestione gli aeroporti civili con un traffico annuale superiore ai 5 milioni di passeggeri, applicano alle imprese ("vettori") che esercitano voli aerei all'interno dei suddetti. L'art. 6 di essa Dir. 2009/12/CE consente a tali vettori, ove contestino i "diritti aeroportuali" loro applicati dai gestori, di attivare una procedura detta "di consultazione", con la quale la controversia viene rimessa al verdetto di un'Autorità di vigilanza indipendente. Quest'ultima – per l'art. 11 di essa Direttiva - deve essere istituita in ciascuno Stato UE, in posizione di autonomia rispetto a tutte le altre Autorità (soprattutto l'Esecutivo). Il già citato art. 6 consente, tuttavia, che tale procedura di "consultazione" possa non applicarsi nei seguenti casi specifici: 1) quando le tariffe aeroportuali vengano approvate dalla medesima Autorità di vigilanza (per cui sarebbe illogico che essa sindacasse sé medesima); 2) quando tale Autorità abbia il potere, su richiesta dei vettori, di verificare se nei loro confronti i gestori si attengono alle regole della libera concorrenza (di talché il sindacato sulle tariffe aeroportuali, come rivolto a verificare che le stesse si formino in base al gioco concorrenziale della domanda e dell'offerta, sarebbe superfluo). In Italia la gestione degli aeroporti è affidata in "concessione" dallo Stato, per una durata di solito non inferiore ai 40 anni, ad operatori economici. I termini della concessione, tra cui il "piano di investimenti" cui sono tenuti detti gestori – comprensivo della determinazione dei "diritti aeroportuali" che gli stessi debbono applicare ai vettori aerei - sono definiti in un "Accordo di programma" (CdP) tra essi gestori e l'ente pubblico ENAC. Tali Accordi, ciascuno relativo ad un aeroporto, sono soggetti all'approvazione del Presidente del Consiglio. Attualmente sono ancora in vigore, in Italia, dalla fine del 2012, degli Accordi di Programma stipulati tra l'Enac e i gestori aeroportuali degli aeroporti di Roma, Milano e Venezia, recanti l'approvazione del Presidente del Consiglio. Detti specifici CdP, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, sono esclusi dall'assoggettamento alla procedura "di consultazione" di cui sopra, per la quale i vettori possono ottenere l'intervento di un'Autorità "indipendente" a sindacato dei predetti "diritti aeroportuali". Si sottolinea che la succitata normativa italiana esclude dall'applicazione di tale "consultazione" i CdP stipulati, in generale, dall'ENAC. La Commissione osserva, al riguardo, che tale deroga non rientrerebbe in nessuna delle "eccezioni", all'obbligo di esperire detta procedura, disciplinate dal sopra menzionato art. 6 della Dir. 2009/12/CE (in quanto, in tal caso, nè le tariffe considerate "insindacabili" vengono definite da Autorità di vigilanza indipendente, né queste ultime hanno il potere di vigilare sul rispetto delle regole concorrenziali). La Commissione rileva, inoltre, che pur avendo, il D. L. 12/11/14 n. 133, istituito la "ART" quale Autorità di vigilanza indipendente, quest'ultima non è divenuta ancora operativa. La stessa, inoltre, non risulta aver concesso alcuna "delega" ai sensi della Dir. 2009/12/CE, quale unico strumento che potrebbe legittimamente conferire, ad un altro soggetto, l'esercizio dei suoi poteri.

Stato della Procedura

Il 22 ottobre 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2014/2265 - ex art. 258 del TFUE****"Attuazione del Regolamento (UE) n. 996/2010"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

La Commissione europea rileva l'inosservanza dell'art. 12 del Regolamento n. 996/2010, sulle inchieste e sulla prevenzione di incidenti e inconvenienti nel campo dell'aviazione civile. I singoli Stati della UE debbono istituire delle apposite Autorità deputate allo svolgimento di indagini tecniche nel settore dell'aviazione civile, onde vengano individuate eventuali carenze di sicurezza e predisposti i relativi rimedi. Spesso, tali investigazioni si esplicano in riferimento ad incidenti aerei già verificatisi, onde appurare l'eventuale riconducibilità di questi ultimi a possibili profili di mancata prevenzione: l'indagine in questione non è rivolta ad individuare responsabilità di ordine penale, ma solo ad invenire eventuali criticità cui ovviare in futuro. E' frequente, pertanto, che l'indagine di tali Autorità si espliciti in riferimento ad eventi sottoposti ad altre investigazioni parallele, in primo luogo quelle dell'Autorità giudiziaria penale inquirente (si pensi ai disastri aerei). Al riguardo, quindi, il legislatore UE ha inteso garantire comunque, alle Autorità nazionali per la sicurezza dell'aviazione civile, di svolgere le proprie indagini indipendentemente dalla pendenza simultanea di altre inchieste (prima tra tutte quelle dei magistrati penali), godendo soprattutto di un libero accesso al teatro in cui ha avuto accadimento l'incidente o l'inconveniente. Per questo, il summenzionato art. 12 del Reg. 996/2010 dispone che, tra le "Autorità investigative per la sicurezza", da una parte, e le altre Autorità "coinvolte nelle attività connesse all'inchiesta di sicurezza" (autorità giudiziarie, dell'aviazione civile, etc..), vengano stipulati "accordi preliminari", onde coordinare le rispettive attività dei paciscenti. Al riguardo, le Autorità italiane hanno comunicato alla Commissione i protocolli di intesa stipulati tra l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV) e, rispettivamente, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto. Per quanto riguarda la stipula di analoghi accordi tra la citata ANSV e l'Autorità giudiziaria penale, il relativo procedimento si rivela, in Italia, particolarmente complesso. Infatti, poiché l'ordinamento giudiziario nazionale è tale da escludere l'esistenza di un rapporto gerarchico tra alcune procure ed altre, occorre che vengano stipulati, con la summenzionata ANSV, tanti accordi quante sono le 140 Procure esistenti in Italia. Comunque, il Ministero della Giustizia e l'ANSV hanno elaborato uno schema di accordo di coordinamento, rivolto a bilanciare attentamente gli interessi istituzionali di tutte le Autorità coinvolte. Tale schema, approvato dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione, è stato da questa trasmesso – fermo il rispetto del principio dell'autonomia di ogni Procura - alle Procure Generali presso le diverse Corti d'Appello, le quali, a loro volta, lo hanno diramato alle diverse Procure interne ai rispettivi distretti di competenza. Si ha ragione di ritenere che tutte le 140 Procure presenti sul territorio italiano addiveranno alla sottoscrizione dello schema tipo di accordo sopra citato, in quanto le stesse si sono già dichiarate bastantemente consapevoli dei rischi di un ulteriore sviluppo della presente procedura di infrazione, come connesso alla loro eventuale riluttanza alla stipula degli accordi in oggetto.

Stato della Procedura

Il 17/04/2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Si precisa che il 25 febbraio 2016 la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 4 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2014/2116 - ex art. 258 del TFUE****"Cattiva attuazione della Direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

La Commissione europea ritiene che la normativa italiana abbia recepito non correttamente diverse norme della Direttiva 2006/126/CE, che disciplina il riconoscimento, da parte di ogni Stato della UE, delle patenti di guida rilasciate negli altri Stati dell'Unione. In Italia, la suddetta Direttiva è stata recepita con il Decreto Legislativo n. 59/2001. In seguito, la medesima è stata modificata dalle Direttive 2009/113/CE e 2011/94/UE. L'Italia ha recepito quest'ultima con D. Lgs n. 2/2013. Ora, l'art. 1 della Dir.va 2006/126/CE dispone che gli Stati UE rilascino "patenti di guida" conformi ai requisiti di cui all'allegato I della Direttiva stessa, il cui punto 3 richiede, in particolare, che la patente rechi la "firma" del titolare. Sul punto, si osserva che, in Italia, tale firma non viene incisa al laser (il che garantirebbe contro le contraffazioni), ma semplicemente apposta a penna dal titolare, senza, peraltro, l'adozione di misure cautelative - diverse da quella di cui sopra - contro eventuali manipolazioni. Quindi, sarebbe violato il combinato disposto dell'art. 1, par. 1, e del punto 3 dell'allegato I. Ancora: l'art. 4, par. 1, di detta Dir.va 2006/126/CE stabilisce - circa le patenti di guida corrispondenti alle categorie AM, A1 e B1 - che i relativi titolari presentino dei requisiti minimi di età, i quali, tuttavia, possono essere abbassati o innalzati, sino a determinate soglie, dai singoli Stati UE. Per le predette categorie AM e A1, è previsto, inoltre, che ove il legislatore interno di uno Stato UE intenda abbassare, o innalzare, tale età minima (sempre nel rispetto delle menzionate "soglie"), possa farlo solo sussistendo le condizioni di cui all'art. 4, par. 6, lett. a) per la patente AM e di cui all'art. 4, par. 6, lett. c) per la patente A1. Ora, circa la categoria A1, la legislazione italiana ha innalzato l'età minima del titolare da 16 anni a 18, nel caso in cui il titolare stesso trasporti dei passeggeri. La Commissione, al riguardo, precisa che: 1) tale innalzamento non sarebbe lecito, poiché il trasporto di passeggeri non rientra nella fattispecie rispetto alla quale esso sarebbe consentito, come dall'art. 4, par. 6, lett. c); 2) ove, pure, la normativa interna di uno Stato UE innalzi l'età minima per la titolarità di certo tipo di patente di guida, il medesimo Stato deve, comunque, riconoscere le patenti, della stessa categoria, che altri Stati UE abbiano rilasciato a soggetti aventi l'età minima come definita dalla Direttiva stessa, anche se non raggiungono l'età, più elevata, stabilita dalla normativa interna dello stesso Stato. Inoltre: non vi sarebbe, in Italia, una normativa specifica che attuasce l'art. 7, par. 5, lett. b), della Direttiva, il quale proibisce agli Stati UE di rilasciare più di una volta lo stesso tipo di patente di guida. L'Italia, peraltro, non avrebbe osservato l'art. 7, par. 5, lett. d) della Direttiva, che impone agli Stati della UE, una volta attivata la rete UE delle patenti di guida (c.d. RESPER), di collegarsi a quest'ultima. Inoltre non esisterebbe, nella normativa italiana, una specifica disciplina di attuazione dell'allegato III, punto 17, della citata Dir. 2006/126/CE, il quale indica il trattamento dei casi in cui il richiedente risulti essere stato soggetto a trapianto e innesto artificiale.

Stato della Procedura

Il 26 febbraio 2015 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. In data 19/11/2015 la Commissione aveva, informalmente, assunto una decisione di ricorso. Tuttavia, il 28/04/2016 la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.